RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO

Art. 51-bis

Istituzione del ministero e attribuzioni

E' istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 51-ter, eccettuate quelle attribuite, ad altri ministeri o ad agenzie, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e fatte in ogni caso salve, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. E' fatta altresi' salva l'autonomia delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Versione in vigore dal 10 gennaio 2020, non più in vigore dal 10 marzo 2020 · versione 58

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'organizzazione del Governo
Estremi	Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Titolo	IV — I ministeri
Capo	XI-bis — Ministero dell'università e della ricerca
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-300-1999/art-51-bis-istituzione-del-ministero-e-attribuzioni/versione/58

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it